



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO

*** **

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine, richiamato il proprio provvedimento ex art. 3 DM Giustizia n. 170/2014 datato 3.12. 2014, rilevato che l'art. 3 I comma lett. d) di tale DM, laddove prevede che il numero minimo di un terzo dei seggi da assicurare al genere meno rappresentato debba essere "arrotondato per difetto all'unità" si pone in contrasto con quanto disposto dall'art. 28 II comma L. 247/2012 ("il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti"); che infatti, l'applicazione di tale disposizione, secondo il costante orientamento giurisprudenziale (v. per tutte Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3269/14), comporta che "il criterio di arrotondamento deve determinare un risultato comunque rispettoso della soglia minima individuata dalla norma"; che tale soglia, in base all'art. 28 II comma citato, risulta uguale a 3,666 periodico e quindi superiore a 3; tutto ciò premesso

modifica

il proprio provvedimento ex art. 3 DM Giustizia n. 170/2014 datato 3.12. 2014 nella parte in cui si determinava nel numero di 3 (tre) il numero minimo di seggi da assicurare al genere meno rappresentato, **sostituendo alle parole "3 (tre)" le parole "4 (quattro)"**. Fermo il resto.

Dispone che il presente provvedimento di modifica sia pubblicato sul sito internet del Consiglio dell'Ordine e che dello stesso venga data comunicazione al Consiglio Nazionale Forense.

Livorno, 11 Dicembre 2014

Il Presidente

Avv. Vito Vannucci